



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 6/ s.s. 2025-2026

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Dott. Nicola Benedizione

Avv. Lorenzo Locatelli

Presidente

Componente

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi attraverso la piattaforma zoom nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **27 aprile 2026** alle ore 17.30 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

DECISIONE

Il Tribunale Federale è chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla Linci Rugby Club Milano ASD avverso la delibera del Consiglio Federale della F.I.R. del 6 marzo 2026, con la quale è stata respinta la richiesta di delega dell'attività under 14 femminile alla società Teodolinda Rugby ssd arl, presentata in data 2 marzo 2026.

La società ricorrente deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto fondato sull'erroneo presupposto che l'istanza fosse tardiva, assumendo che il termine del 1° marzo 2026, cadendo di domenica, si sarebbe automaticamente prorogato al 2 marzo 2026 per effetto dell'art. 155 c.p.c.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Linci Rugby Club Milano ASD partecipa al Campionato di Serie A Femminile girone 2 della stagione sportiva 2025/2026 che ha concluso classificandosi prima nel proprio girone al termine della fase regolare.

Il Comunicato Federale n.1 del 30 luglio 2025, relativo all'organizzazione del campionato per la stagione sportiva 2025-26, prevede due Gruppi articolati in

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

tre gironi: un girone meritocratico (Gruppo 1) e due gironi territoriali (Gruppo 2, composti dai gironi 2 e 3). Al termine della fase regolare, le prime classificate dei due gironi territoriali devono affrontarsi tra loro in una semifinale (Barrage), e la vincente disputa con la prima del girone meritocratico la finale per il titolo di Campione di Serie A femminile e la contestuale promozione alla Serie A Elite. Il Comunicato citato stabilisce espressamente che: “costituisce requisito indispensabile per accedere alla fase finale "Barrage" *l'aver assolto l'attività obbligatoria prevista per la promozione*”, consistente nell'attività Under 14.

La società ricorrente, priva di una propria autonoma attività Under 14 femminile, ha presentato alla Federazione Italiana Rugby due successive richieste di delega di tale attività obbligatoria.

Con comunicazione a mezzo PEC del 30 dicembre 2025, ore 16:13, la società Linci Rugby Club Milano ASD ha trasmesso alla Federazione una prima richiesta di delega dell'attività Under 14 femminile alla società Vulcano Etna Rugby ASD, con sede in Catania.

Peraltro, in assenza di risposta federale e in prossimità della scadenza del termine per la decisione da parte del Consiglio, la società ricorrente ha ritenuto opportuno presentare una seconda richiesta, tramettendo con PEC del 2 marzo 2026, una nuova domanda di delega dell'attività Under 14 femminile, questa volta in favore della società Teodolinda Rugby SSD a r.l., con sede in Lecco.

Con pec in data 03 marzo 2026 l'Area tecnico della Federazione ha comunicato il diniego deliberato dal Consiglio federale di ammissione della delega relativa alla Soc. Vulcano Etna Rugby asd, motivato “*in considerazione dell'eccessiva distanza geografica [...], nonché della mancanza di un vincolo tecnico-sportivo tra i due club*”. Nella medesima comunicazione si precisava che “*la delega tra*



TRIBUNALE FEDERALE

Linci e Teodolinda [...] sarà sottoposta all'esame del prossimo Consiglio Federale".

Con provvedimento del 6 marzo 2026 (acquisito da parte del Collegio previa disposizione del Presidente del Tribunale federale del 22 aprile), il Consiglio Federale della FIR ha respinto anche la seconda richiesta di delega, "per mancanza dei requisiti". Di tale deliberazione, alla società ricorrente è stata data comunicazione dall'Area tecnica della Federazione mediante PEC in data 18 marzo 2026; in tale comunicazione il diniego viene (erroneamente) riassunto rilevando la tardività dell'istanza di delega rispetto al termine previsto dalla Circolare Informativa della stagione sportiva 2025/2026.

Le ragioni della ricorrente

Avverso la predetta delibera, non allegata al ricorso, la società Linci Rugby Club Milano ASD ha proposto opposizione dinanzi a questo Tribunale Federale con ricorso depositato in data 8 aprile 2026, unitamente a istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

La società ricorrente contesta radicalmente la legittimità del provvedimento del Consiglio Federale, deducendone la fondazione su un errato presupposto di fatto e su una altrettanto errata interpretazione delle disposizioni regolamentari applicabili.

Quanto al profilo della tempestività, la ricorrente assume che il termine ultimo fissato dalla Circolare Informativa 2025/2026 per l'esame e l'ammissione delle deleghe da parte del Consiglio Federale sia quello del 1° marzo 2026. Poiché tale data cadeva di domenica, per effetto del combinato disposto degli articoli 2963, terzo comma, del codice civile e 155, quarto comma, del codice di procedura civile, il termine doveva intendersi prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, vale a dire al lunedì 2 marzo 2026. Ne consegue,



TRIBUNALE FEDERALE

secondo la prospettazione di parte ricorrente, che l'invio della seconda richiesta di delega effettuato in data 2 marzo 2026 deve ritenersi pienamente tempestivo. Sul piano della ricostruzione della fattispecie, la ricorrente deduce inoltre che la seconda domanda di delega presentata il 2 marzo 2026 deve considerarsi connessa e conseguenza diretta della prima domanda depositata nel termine del 30 dicembre 2025, e quindi come integrazione della medesima.

A tale riguardo, la difesa della Linci sottolinea il comportamento negligente dell'area tecnica federale, che ha atteso tre mesi prima di comunicare il diniego della prima richiesta di delega con la società Vulcano Etna, impedendo in tal modo alla ricorrente di predisporre per tempo un'eventuale domanda sostitutiva. Si legge nella memoria della Società ricorrente: *“Se l'ufficio tecnico avesse svolto correttamente il proprio compito istituzionale, avrebbe dato alla Linci la possibilità di riproporre tempestivamente una nuova domanda di delega, senza dover ricorrere all'ultimo giorno utile”*.

In via subordinata, la ricorrente assume che il termine del 31 dicembre previsto dalla Circolare Informativa debba intendersi come termine ordinatorio e non perentorio, non essendo prevista alcuna espressa decadenza dal diritto. Il comportamento tenuto dalla società reclamante appare pertanto corretto, atteso che il deposito della seconda istanza di delega trova motivazione nell'errore dell'area tecnica della FIR, e il ritardo è conseguenza diretta della mancanza di risposta dell'area tecnica medesima alla prima istanza.

Sotto il profilo cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, deducendo la sussistenza sia del *fumus boni iuris*, ravvisabile nella fondatezza delle argomentazioni svolte, sia del *periculum in mora*, consistente nel grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla mancata partecipazione alla fase finale "Barrage" e alla conseguente perdita della



TRIBUNALE FEDERALE

possibilità di conseguire la promozione alla categoria superiore, con rilevanti danni economici e sportivi.

Le difese della Federazione Italiana Rugby

La Federazione Italiana Rugby, costituitasi in giudizio con memoria depositata in data 20 aprile 2026, ha contestato radicalmente la fondatezza del ricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'irricevibilità del gravame, nonché l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale, e comunque la totale infondatezza nel merito delle doglianze avversarie.

In via preliminare, la difesa federale ha sollevato due distinte eccezioni di inammissibilità.

Quanto alla prima eccezione, la resistente ha dedotto l'incompetenza funzionale di questo Tribunale, assumendo che la redazione della classifica costituisce atto di competenza esclusiva del Giudice Sportivo ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento Attività Sportiva, e che tale atto è autonomamente impugnabile avanti la Corte Sportiva di Appello ex articolo 31.5 RAS e 61.1 del Regolamento di Giustizia. L'asserito pregiudizio per la ricorrente non sussisterebbe allo stato attuale e potrebbe verificarsi soltanto in caso di mancata ammissione alla fase finale del campionato, allorquando saranno redatte e pubblicate dal Giudice Sportivo le classifiche finali dei vari gironi della Serie A Femminile. Soltanto all'esito di tale pubblicazione la ricorrente potrebbe contestare l'eventuale lesione del diritto a partecipare alla fase finale, ma non prima.

A conferma di tale assunto, la difesa federale richiama l'articolo 31.3 del RAS, che testualmente prevede che "nessuna impugnazione può essere proposta contro la classifica provvisoria". Ne conseguirebbe che la ricorrente è oggi priva sia della legittimazione sia dell'interesse ad agire, oltre ad avere adito un



TRIBUNALE FEDERALE

organo funzionalmente non competente, con la conseguenza che il gravame sarebbe al contempo irricevibile, inammissibile e improcedibile.

Quanto alla seconda eccezione, la resistente ha dedotto l'omessa vocatio in ius dei controinteressati e la conseguente violazione del principio del contraddittorio. In forza del combinato disposto degli articoli 69.5.b e 68.3.a del Regolamento di Giustizia Federale e 30.3.a del Codice della Giustizia Sportiva CONI, il ricorso al Tribunale Federale deve contenere gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati. Nel proprio atto, invece, la Linci Rugby ASD non avrebbe indicato alcun controinteressato, né avrebbe notificato il ricorso ad altri soggetti, nemmeno alla Federazione.

Secondo la prospettazione della resistente, tutte le affiliate partecipanti al girone 2 Serie A Femminile, e cioè nell'ordine Rugby Calvisano SSD a r.l., CUS Piemonte Orientale ASD, Forum Iulii Rugby F.C. ASD, Ivrea Rugby Club ASD, Highlanders Formigine Rugby ASD, sarebbero soggetti agevolmente individuabili e titolari di un interesse giuridico sostanziale e qualificato alla conservazione dell'atto impugnato, specularmente antitetico a quello della Linci Rugby. Le predette Società, infatti, potrebbero subentrare alla medesima nella fase finale e nelle correlate possibilità di vittoria del titolo e di promozione alla serie superiore. La Federazione e le citate affiliate sarebbero pertanto indiscutibilmente soggetti controinteressati nel presente procedimento. L'omessa indicazione unita all'omessa notifica del gravame concreterebbero la insanabile violazione degli articoli 69.5.b e 68.3.a del RDG e 30.3.a del CGS, nonché del principio del contraddittorio sancito dall'articolo 2 del CGS, con conseguente inammissibilità dell'odierno gravame.



TRIBUNALE FEDERALE

Sul tema, la difesa federale richiama l'orientamento uniforme del Collegio di Garanzia del CONI, che con la decisione n. 53/2024 ha affermato che la figura del "controinteressato" richiamata nel Codice rinvia a quella prevista nel processo amministrativo, secondo cui i soggetti che assumono tale qualifica sono titolari di un interesse qualificato che attribuisce loro, nell'azione di annullamento, una posizione giuridica di vantaggio, di natura uguale e contraria a quella del ricorrente, ragione per cui ad essi deve essere notificato il ricorso, a pena di inammissibilità. Tali principi sarebbero stati confermati dalla decisione n. 1 della stagione sportiva 2025/2026 dello stesso Tribunale Federale.

Nel merito, la resistente ha contestato punto per punto le argomentazioni della ricorrente, anch'essa senza depositare la delibera.

In primo luogo, quanto al profilo della tempestività, la difesa federale ha contestato radicalmente l'interpretazione fornita dalla ricorrente in ordine ai termini previsti dalla Circolare Informativa. Secondo la ricostruzione della Federazione, occorre distinguere nettamente due termini diversi rivolti a destinatari diversi e regolanti attività affatto diverse.

Il 31 dicembre costituisce il termine fissato per l'invio delle deleghe Under 14 da parte delle società affiliate, decorso il quale le deleghe sono "in ritardo" e "tardive". Il 1° marzo costituisce invece il termine assegnato al Consiglio Federale per esaminare ed eventualmente ammettere le deleghe. Il primo termine è rivolto alle affiliate, il secondo al Consiglio Federale; entrambi sono termini finali. Ne consegue che la seconda delega inviata il 2 marzo dalla ricorrente risulterebbe fuori termine non rispetto al 1° marzo, ma rispetto al 31 dicembre, e il Consiglio Federale avrebbe potuto valutarla o meno e ammetterla o meno del tutto legittimamente, senza che la ricorrente possa dolersene.



TRIBUNALE FEDERALE

A sostegno di tale interpretazione, la difesa federale osserva che la tesi della ricorrente renderebbe il termine del 31 dicembre una disposizione *inutiliter data*, e comporterebbe altresì che il 1° marzo diventi anche il termine iniziale, anziché finale, per l'esercizio del potere decisorio del Consiglio Federale, il che non sarebbe possibile. Come conferma la considerazione che il Consiglio Federale avrebbe potuto esaminare le deleghe prima del 1° marzo, circostanza inconciliabile con la deduzione della ricorrente.

In secondo luogo, la resistente ha dedotto che nella seconda delega non vi sarebbe l'indicazione, necessariamente inerente l'attività sportiva, della motivazione del ritardo, come invece espressamente richiesto dalla Circolare Informativa per l'ammissibilità delle deleghe tardive. Pertanto tale delega non sarebbe stata, ma soprattutto non avrebbe potuto essere accolta.

In terzo luogo la resistente ha dedotto che entrambe le deleghe presentate dalla ricorrente sarebbero comunque difformi dai requisiti sostanziali previsti dalle norme federali. L'articolo 1.3 del Regolamento Attività Sportiva, richiamato dalla Circolare Informativa al punto 8.10.1, prevede espressamente che l'attività obbligatoria può essere delegata ad altro soggetto affiliato a condizione che, tra l'altro, la società delegante abbia sede nello stesso comune o in comuni limitrofi della società delegata.

Nel caso di specie, la ricorrente Linci Rugby Club Milano ASD ha sede in Milano (più precisamente in Segrate, comune dell'area metropolitana milanese), mentre le società delegate hanno sede l'una, la ASD Vulcano Etna Rugby, a Catania, l'altra, la Teodolinda Rugby SSD a r.l., a Lecco. È pacifico che né Lecco né Catania siano comuni limitrofi a Milano, con la conseguenza che, carte federali alla mano, sia la prima che la seconda delega presentate dalla ricorrente non avrebbero potuto essere ammesse in difetto del requisito della



TRIBUNALE FEDERALE

vicinarietà, a nulla rilevando la valutazione degli altri presupposti. Pertanto, l'operato del Consiglio Federale, che non ha ammesso tali deleghe, sarebbe stato assolutamente legittimo e coerente al dettato regolamentare.

In quarto luogo, la difesa federale ha dedotto l'insindacabilità delle delibere del Consiglio Federale in materia di deleghe di attività. Le delibere del Consiglio Federale, in special modo quando relative a deleghe tardive, costituirebbero atti aventi natura politica con inevitabili valutazioni tecniche e sportive, connotati dalla discrezionalità concessa all'organo emanante, come confermerebbe inequivocabilmente l'articolo 1.3 del RAS, e pertanto sarebbero atti insindacabili. Laddove, al contrario, si ammetta la sindacabilità, essa, in coerenza alla natura politica dell'atto, al canone di divisione dei poteri e al principio del corretto e regolare svolgimento dell'attività federale, non potrebbe avere uno spettro generale ma dovrebbe essere limitata ai casi di palese irragionevolezza e illogicità dell'atto.

Quanto all'istanza di sospensione, la resistente ha chiesto il rigetto per difetto sia del *fumus boni iuris* sia del *periculum in mora*. Il pregiudizio grave e irreparabile, consistente nella mancata partecipazione alla fase finale del campionato, non sussisterebbe in quanto deriverebbe non dalla delibera del Consiglio Federale gravata, bensì dalla emananda classifica finale del girone, atto diverso, funzionalmente riservato a un organo diverso quale il Giudice Sportivo, e soprattutto atto futuro.

Lo svolgimento del processo

Con provvedimento del 17 aprile 2026, il Presidente del Tribunale Federale, preso atto dell'istanza di sospensione cautelare avanzata dalla ricorrente, ha fissato per la discussione della medesima la riunione in Camera di Consiglio del



TRIBUNALE FEDERALE

giorno 23 aprile 2026 alle ore 14:30, in modalità telematica mediante collegamento sulla piattaforma Teams.

La Federazione Italiana Rugby si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 20 aprile 2026, sollevando le eccezioni preliminari e le difese nel merito sopra sintetizzate.

La ricorrente ha depositato note a verbale in data 22 aprile 2026, immediatamente prima dell'udienza, replicando alle eccezioni avversarie.

All'udienza del 22 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, i procuratori delle parti si sono richiamati a quanto dedotto e allegato nelle rispettive memorie, ivi comprese le note a verbale depositate in pari data dal patrocinio della ricorrente. Conclusa la discussione, le parti hanno rispettivamente concluso per l'accoglimento (Linci Rugby Club Milano) e per il rigetto (FIR) dell'istanza di sospensione.

Con dispositivo reso in pari data, questo Tribunale Federale ha rigettato la richiesta di sospensiva, ritenendo l'insussistenza dei presupposti per il suo accoglimento. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che non risultava prodotto né da parte ricorrente né da parte resistente il provvedimento impugnato, rendendo impossibile la valutazione richiesta. In secondo luogo, la preliminare eccezione di inammissibilità per mancata notifica del ricorso ai controinteressati appariva prima facie fondata, secondo quanto già statuito dalla granitica e costante giurisprudenza in materia (ex multis Collegio Garanzia del CONI III^a sezione, n. 53/2024) cui questo Tribunale si era già conformato con la decisione n. 1 della stagione sportiva 2025/2026 richiamata anche dal patrocinio della FIR.

Ritenuto, peraltro, che la sospensiva costituisce una misura temporanea che blocca l'efficacia dell'atto fino alla decisione definitiva e che, nel particolare caso



TRIBUNALE FEDERALE

di specie, appariva opportuna, a salvaguardia della posizione della ricorrente, la fissazione di un'udienza anticipata rispetto a quella originariamente indicata, questo Tribunale ha disposto l'anticipo dell'udienza per la discussione del merito al 27 aprile 2026 alle ore 17:30. Con separata disposizione del Presidente del Tribunale è stata disposta l'acquisizione d'ufficio della delibera del Consiglio Federale, impugnata ma non depositata dalla società ricorrente e nemmeno dalla FIR.

Nell'immediata prossimità dell'udienza di merito, in data 27 aprile 2026, la difesa della società ricorrente ha depositato ulteriori note a verbale, con le quali ha chiesto la revoca dell'ordinanza del 22 aprile 2026.

Quanto al primo rilievo contenuto nell'ordinanza citata, relativo al mancato deposito del provvedimento impugnato, la ricorrente ha precisato che l'unico documento in proprio possesso e costituente l'atto formale proveniente dalla FIR è la PEC inviata alla società dall'area tecnica in data 18 marzo 2026, non essendo stato notificato alcun altro documento, né risultando il medesimo pubblicato sul sito della FIR, trattandosi di atto interno al Consiglio Federale. La difesa ha osservato che anche in caso di squalifica l'atto impugnato è quello notificato alla società, giammai il verbale redatto dal Giudice Sportivo che viene solo richiamato. Ad ogni buon conto, contestualmente alla ricezione dell'ordinanza del Tribunale Federale, la ricorrente ha inviato PEC alla FIR chiedendo copia del verbale richiamato nell'ordinanza, senza ricevere al momento alcun riscontro dalla Federazione. In via gradata, la difesa ha chiesto che il Tribunale faccia ordine alla FIR, anche a mezzo del suo difensore, di produrre il documento de quo ex articolo 210 del codice di procedura civile.

Quanto al secondo rilievo, relativo alla mancata notifica ai controinteressati, la difesa della ricorrente ne ha eccepito l'assoluta infondatezza, essendo basato



TRIBUNALE FEDERALE

su un errato presupposto. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l'unico controinteressato sarebbe la FIR, che si è regolarmente costituita e a cui l'atto è stato peraltro regolarmente notificato.

La ricorrente con l'atto depositato ha inteso impugnare la decisione del Consiglio Federale della FIR che ha dichiarato tardivo il deposito della richiesta di delega per l'attività Under 14. L'oggetto del ricorso, pertanto, sarebbe esclusivamente la delega dell'attività Under 14, non altro.

A cosa valga la delega, o a cosa serva, non costituirebbe un problema attinente alla competenza di questo Tribunale, al quale viene chiesto di pronunciarsi esclusivamente sul seguente punto: "La delega è stata depositata in tempo utile?". Apparirebbe priva di pregio l'eccezione di inammissibilità della domanda, considerato che il ricorso della Linci è attinente solo ed esclusivamente alla richiesta di delega dell'attività Under 14 negata dal Consiglio Federale. A cosa serva la delibera non costituirebbe tema che possa interessare il Tribunale, che avrebbe l'obbligo morale e giuridico di accertare se i termini di deposito siano stati rispettati, rimettendo in caso positivo gli atti al Consiglio Federale per l'esame nel merito.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 27 aprile 2026 in cui è stato letto il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente ritiene il Tribunale Federale che Linci Rugby Club Milano asd sia legittimata a proporre il presente ricorso ma proprio in ragione di ciò è anche tenuta a rispettare le regole del processo.



TRIBUNALE FEDERALE

In via preliminare, il ricorso deve ritenersi **inammissibile** per violazione del principio del contraddittorio, in ragione dell'omessa indicazione e notifica ai soggetti controinteressati.

In forza del combinato disposto degli artt. 69.5.b e 68.3.a) del Regolamento di Giustizia Federale (RDG) e dell'art. 30.3.a) del Codice della Giustizia Sportiva CONI (CGS), il ricorso al Tribunale Federale deve contenere "gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati".

La ricorrente non ha indicato né notificato il ricorso ad alcun controinteressato, nemmeno alla Federazione Italiana Rugby, nonostante quest'ultima abbia un evidente interesse alla regolarità della propria azione e al mantenimento delle deliberazioni dei propri organi.

Controinteressati necessari sono altresì tutte le società affiliate partecipanti al girone 2 Serie A Femminile — RUGBY CALVISANO SSD ARL, CUS PIEMONTE ORIENTALE ASD, FORUM IULII RUGBY F.C. ASD, IVREA RUGBY CLUB ASD, HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD — in quanto titolari di un interesse giuridico sostanziale e qualificato, specularmente antitetico a quello della ricorrente, potendo subentrare alla medesima nella fase finale e nelle correlate possibilità di vittoria del titolo e di promozione alla serie superiore.

La figura del controinteressato, richiamata nel Codice di Giustizia Sportiva, rinvia a quella prevista nel processo amministrativo (art. 41, comma 2, c.p.a.), secondo cui i soggetti che assumono la qualifica di controinteressati sono titolari di un interesse qualificato che attribuisce loro, nell'azione di annullamento, una posizione giuridica di vantaggio, di natura uguale e contraria a quella del ricorrente, ai quali deve essere notificato il ricorso a pena di



TRIBUNALE FEDERALE

inammissibilità (Consiglio di Stato, sentenza n. 5362/2015, richiamata dalla decisione del Collegio di Garanzia CONI n. 53/2024).

Quanto alle contestazioni di parte ricorrente, tese a sottolineare il carattere sciolto e separato dell'impugnazione della Delibera rispetto all'interesse delle altre partecipanti al girone guidato dalla Linci Rugby, è evidente come tale tesi contrasti con le stesse affermazioni della ricorrente, quando evidenzia che la delibera impugnata *"impedisce, all'odierna reclamante, di partecipare alla fase finale Barrage, considerato che, in caso di conferma del diniego, la società Le linci non avrebbe ottemperato all'obbligatorietà prevista per la promozione (attività under 14)"* (così, in *Note da allegare al verbale di udienza del 22 aprile 2026*, pag. 1).

Da qui, sorge l'indissolubilità, evidente per la stessa ricorrente, del legame tra l'impugnazione della Delibera e l'interesse delle altre partecipanti al torneo di contraddire sul tema, siccome portatrici di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato.

L'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che il processo sportivo "attuа i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo". La mancata notifica del ricorso ai controinteressati integra una violazione insanabile del principio del contraddittorio, con conseguente inammissibilità del gravame, né la costituzione spontanea della Federazione può sanare il vizio originario derivante dall'omessa notifica ai controinteressati necessari.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l'omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati necessari determina l'inammissibilità dell'impugnazione e non può essere sanata dalla spontanea costituzione del controinteressato, atteso che la sanatoria opera



TRIBUNALE FEDERALE

esclusivamente in presenza di notifica nulla perché viziata, ma non in caso di notifica radicalmente mancante (TAR Lombardia - Milano, sentenza breve n. 199/2021).

La difesa della ricorrente ha eccepito che, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento di Giustizia Sportiva, il Giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio. Tuttavia, la disposizione citata configura la possibilità per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ma non elide il vizio originario di inammissibilità derivante dall'omessa notifica ai controinteressati necessari sin dall'origine. L'art. 102 c.p.c., richiamato dalla difesa della ricorrente, disciplina il litisconsorzio necessario sostanziale, figura distinta da quella del controinteressato nel processo di impugnazione di atti amministrativi o federali. Alla luce dei principi esposti, il ricorso deve essere dichiarato **inammissibile** per violazione degli artt. 69.5.b, 68.3.a) del RDG e 30.3.a) del CGS e del principio del contraddittorio ex art. 2 CGS.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale ritiene che sussistano ampie ragioni di merito in base alle quali ritenere il ricorso comunque infondato.

La principale di esse discende in via diretta dalle deliberazioni assunte dal Consiglio federale in relazione alle domande successivamente avanzate dalla società ricorrente volte alla delega alle società Vulcano Etna e Teodolinda della attività obbligatoria (attività Under 14), prescritta quale requisito indispensabile per accedere alla fase finale Barrage del campionato di Serie A femminile.

In relazione a ciò, si rammenta che l'art. 1 del Regolamento Attività Sportiva (RAS) prevede che:

"2. Il Consiglio Federale determina per ciascun anno sportivo l'attività obbligatoria nei settori Propaganda e Juniores collegata alle attività delle



TRIBUNALE FEDERALE

squadre Seniores il cui inadempimento comporta le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

- L'attività obbligatoria, quando prevista, può essere delegata ad altro soggetto affiliato a condizione che:
 - a. tra la Società delegante e la Società delegata ci sia un accordo di attività in delega ovvero comprovati legami di affinità e/o continuità di collaborazione sportiva;
 - b. la Società delegante deve aver sede nello stesso comune o comuni limitrofi della Società delegata. Il Consiglio Federale può concedere deroghe dietro motivata richiesta e comprovati motivi."

La Circolare Informativa stagione sportiva 2025-2026, al punto 8.10.1, ribadisce che:

"L'attività obbligatoria potrà essere delegata, articolo 1.3 RAS, ad altra società a condizione che:

- a) tra la società delegante e la società delegata vi sia un accordo di attività in delega ovvero comprovati legami di affinità e/o continuità di collaborazione sportiva;
- b) la società delegante abbia sede nello stesso comune o in comuni limitrofi della Società delegata."

È pacifico e documentale che la società ricorrente, Linci Rugby Club Milano ASD, ha sede in Milano, mentre la società delegata con la seconda istanza, Teodolinda Rugby SSD A R.L., ha sede in Lecco (LC). La prima delega era stata presentata nei confronti della ASD Vulcano Etna Rugby, con sede in Catania (Sicilia).

Né Lecco né Catania sono comuni limitrofi a Milano. Il requisito della c.d. "vicinarietà" — ossia la circostanza che le due società coinvolte abbiano sede



TRIBUNALE FEDERALE

nello stesso comune o in comuni limitrofi (confinanti/adiacenti) — costituisce un presupposto sostanziale indefettibile della delega, invariato da molti anni.

La difesa della ricorrente ha concentrato le proprie argomentazioni esclusivamente sulla questione della intempestività dell'invio rispetto al termine fissato nella citata Circolare, così come indicato nella nota dell'Area tecnica del 18 marzo 2026 ma non ha contestato la mancanza del requisito di viciniorità che (unitamente a quella del vincolo tecnico-sportivo tra i due club) è invece il fondamento della deliberazione assunta dal Consiglio federale.

Tale circostanza è decisiva ai fini del rigetto del ricorso e trova puntuale conferma nel testo della citata deliberazione che il Tribunale ha provveduto ad acquisire autonomamente, non essendo stata prodotta in atti né dalla società ricorrente, né dalla difesa federale: l'istanza della Società Linci non ha, invero, trovato, e non trova, margini di accoglimento per la carenza dei predetti requisiti e non per il presunto ritardo nella presentazione dell'istanza.

L'operato del Consiglio Federale, che non ha ammesso tali deleghe, è stato assolutamente legittimo e coerente al dettato regolamentare.

Anche a voler prescindere dal difetto dei requisiti di cui si è detto, la delega presentata dalla ricorrente il 2 marzo 2026 risulta comunque carente anche sotto altri profili e, per tale ragione, legittimamente non ammessa dal Consiglio Federale.

La Circolare Informativa s.s. 2025-2026, al punto 8.10.1, dispone testualmente: "Le società deleganti devono far pervenire alla FIR l'apposito modello di delega [...]. L'invio dovrà avvenire tramite PEC all'indirizzo areatecnica@pec.federugby.it **entro i seguenti termini:**

- 18 settembre della stagione sportiva in corso per le categorie U18 e U16;
- 31 dicembre della stagione sportiva in corso per la categoria U14.



TRIBUNALE FEDERALE

Il Consiglio Federale, previo preventivo parere obbligatorio ma non vincolante della struttura tecnica federale, **potrà esaminare ed ammettere deleghe inviate in data successiva ai termini sopra indicati**, del 18 settembre e 31 dicembre, solamente qualora tali deleghe, tardive, **prevedano idonea motivazione, attinente all'attività sportiva, del ritardo.**

Il termine ultimo per l'esame e l'ammissione delle deleghe viene fissato al 1° marzo."

Su tali presupposti e senza affrontare in questa sede la questione circa la scadenza dei termini in giorni festivi, appare evidente come la delega presentata dalla ricorrente il 2 marzo 2026 non poteva comunque essere ammessa in quanto priva anche del requisito della **motivazione del ritardo.**

Infatti, la più volte citata Circolare disponeva espressamente che il Consiglio Federale "potrà esaminare ed ammettere deleghe inviate in data successiva ai termini sopra indicati, del 18 settembre e 31 dicembre, **solamente qualora tali deleghe, tardive, prevedano idonea motivazione, attinente all'attività sportiva, del ritardo**".

Come documentalmente provato (documenti n. 5 e 6 prodotti dalla resistente), nella seconda delega presentata il 2 marzo 2026 non vi è alcuna indicazione, necessariamente inerente l'attività sportiva, del ritardo rispetto al termine ordinario del 31 dicembre. La difesa della ricorrente, in proposito, ha dedotto che la seconda delega sarebbe da considerarsi "connessa e conseguenza diretta" della prima delega presentata il 30 dicembre 2025 nei confronti della società Vulcano Etna, respinta dal Consiglio Federale solo il 3 marzo 2026, e che tale ritardo costituirebbe di per sé motivazione sufficiente.

Tale argomentazione è priva di fondamento. La variazione della società delegata — da Vulcano Etna Rugby (con sede in Catania) a Teodolinda Rugby



TRIBUNALE FEDERALE

(con sede in Lecco) — costituisce una modifica di un elemento essenziale della delega e non può configurarsi come una mera "integrazione" della prima istanza, bensì come una nuova e diversa delega, autonoma rispetto alla prima. Né la Circolare Informativa prevede alcuna possibilità di integrazione postuma della delega. Ammettere la possibilità di sostituire il soggetto delegato dopo la scadenza del termine ordinario legittimerebbe condotte elusive della disciplina dei termini, consentendo alle società di aggirare il termine del 31 dicembre presentando deleghe multiple con società diverse.

Va aggiunto che le delibere del Consiglio Federale in materia di deleghe di attività obbligatoria, in special modo quando relative a deleghe tardive, sono atti aventi natura politica con inevitabili valutazioni tecniche e sportive, connotati dalla discrezionalità concessa all'organo emanante.

L'art. 1.3 RAS, nel prevedere che il Consiglio Federale "può concedere deroghe dietro motivata richiesta e comprovati motivi", conferma inequivocabilmente la natura discrezionale della valutazione federale in materia di deleghe.

Analogamente, la Circolare Informativa dispone che il Consiglio Federale "potrà esaminare ed ammettere" le deleghe tardive, utilizzando una formulazione che conferma la discrezionalità dell'organo federale.

L'art. 69.2 RDG prevede significativamente che gli unici soggetti legittimati ad impugnare le deliberazioni del Consiglio Federale sono i componenti assenti o dissenzienti del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei Conti, norma che ricalca pedissequamente l'art. 31.2 del CGS CONI.

Tale previsione non è un abbaglio del legislatore federale, bensì un principio che deriva dal Codice di Giustizia Sportiva CONI, lo stesso codice che ha introdotto nel sistema della giustizia sportiva i principi generali del c.d. "giusto



TRIBUNALE FEDERALE

processo". La *ratio* della norma risiede nell'**insindacabilità degli atti politici** e della sottostante discrezionalità nelle correlate valutazioni.

L'insindacabilità costituisce il presidio al corretto e autonomo esercizio del potere politico, per evitare che organi terzi, anche giudiziali, possano sostituirsi al Consiglio Federale nelle relative funzioni e valutazioni discrezionali tecnico-sportive, che sono necessariamente proprie del solo Consiglio Federale.

La valutazione e l'ammissione di una delega di attività, peraltro priva di presupposti sostanziali (vicinarietà e vincolo tecnico-sportivo tra i club) e procedurali (tempestività e motivazione del ritardo), costituendo un atto di gestione della politica sportiva e tecnica della Federazione, non può essere né censurabile né sindacabile, altrimenti la discrezionalità concessa al Consiglio Federale sarebbe priva di ~~sense~~ contenuto, o ancor peggio trasferita all'organo di giustizia.

Sul tema, il Collegio di Garanzia CONI ha affermato che "*La valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Federazione risulta insindacabile in questa sede giurisdizionale (rectius giustiziale) salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza del suo operato. Tale sindacato rimane, pertanto, limitato ai soli casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi*" (Collegio di Garanzia CONI, decisione a Sezioni Unite n. 27/2020).

Analogamente, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che "il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte discrezionali degli organi federali sportivi deve limitarsi al riscontro dei vizi di manifesta illogicità e irragionevolezza, tenuto conto di tre fattori determinanti: i limiti generali del sindacato di ragionevolezza, l'autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo,



TRIBUNALE FEDERALE

e l'eccezionalità della situazione che ha richiesto l'adozione di misure straordinarie" (TAR Lazio - Roma, sentenza n. 8917/2020; TAR Lazio - Roma, sentenza n. 8111/2020; TAR Lazio - Roma, sentenza n. 8112/2020).

Nel caso di specie, la decisione del Consiglio Federale di non ammettere la delega presentata il 2 marzo 2026 è pienamente conforme alle norme federali, ai canoni di logicità e correttezza, e non presenta alcun profilo di manifesta irragionevolezza o erroneità. Al contrario, sarebbe stato illegittimo, erroneo e irragionevole ammettere una delega:

- priva del requisito sostanziale della vicinorietà territoriale e del vincolo tecnico-sportivo tra società delegante e delegata;
- presentata oltre il termine ordinario del 31 dicembre senza idonea motivazione del ritardo;

In ragione della particolare natura delle questioni affrontate e della loro complessità, nonché dell'assenza di elementi di temerarietà della lite si ritiene di dover pronunciare la compensazione delle spese del processo.

Il Tribunale Federale riunitosi in camera di consiglio, letto al termine dell'udienza il dispositivo

PQM

rigetta il ricorso.

Spese Compensate.

Roma, 07 maggio 2026

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchiari

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 07/05/2025

Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Francesco Silvestri

PUBBLICATA

NL 07/05/2025.....

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicco - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it